



COMUNE DI LODI

RELAZIONE DELLA RESPONSABILE UNICA DI PROGETTO

Oggetto: Proposta di modifica delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023

DATI GENERALI DELL'APPALTO

Appalto: Gara europea a procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di gestione di:

- NIDO "GIROTONDO"
- NIDO "CARILLON"
- SPAZIO GIOCO "IL TRENINO"

Periodo: dal 01/01/2024 al 13/08/2027

CIG A02669D2B9

CUI S84507570152202300005.

Impresa appaltatrice: RTI costituito da ACCENTO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via della Costituzione n. 27 Reggio Emilia – P.IVA 01486550351 - Capogruppo mandataria e da ALDIA Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Ferrini, n. 2, Pavia – P.I. 00510430184 – mandante.

Importo contrattuale: il valore dell'appalto, al netto di IVA, è quantificato in € 3.134.700,34.

Estremi del contratto: numero di repertorio n. 15621, registrato a LODI con Serie: 1T Numero: 3303 del 15/05/2024.

PREMESSA

1. L'appalto in oggetto riguarda la gestione dei seguenti servizi:
 - ✓ il nido comunale "Girotondo" in Piazza Gobetti, nella sua totalità gestionale ed organizzativa (personale educativo ed ausiliario), con la sola eccezione della gestione della raccolta delle iscrizioni, della formazione della graduatoria, della programmazione dell'inserimento degli utenti, della riscossione delle rette di frequenza dalle famiglie e degli eventuali contributi regionali o statali (istruttoria e riscossione), nonché della gestione della cucina;
 - ✓ il nido comunale "Carillon" in Via Vecchia Cremonese, limitatamente alle sezioni medi e grandi, nella totalità gestionale ed organizzativa (personale educativo ed ausiliario), con la sola eccezione della gestione della raccolta delle iscrizioni, della formazione della graduatoria, della programmazione dell'inserimento degli utenti, della riscossione delle rette di frequenza dalle famiglie e degli eventuali contributi regionali o statali (istruttoria e riscossione), nonché della gestione della cucina
 - ✓ lo Spazio Gioco "Il Trenino" di Via Lago di Como nella sua totalità gestionale ed organizzativa (personale educativo ed ausiliario), con la sola eccezione della gestione della raccolta delle iscrizioni, della riscossione delle rette di frequenza dalle famiglie e degli eventuali contributi regionali o statali (istruttoria e riscossione).
2. La sezione "piccoli" del nido "Carillon" rimaneva nella gestione diretta del Comune, attesa la presenza di personale comunale sufficiente a garantire la sussistenza dei rapporti numerici operatore/minori previsti dalla normativa di settore. Detto personale attualmente è interessato ad un processo di riduzione per pensionamento tale da rendere difficoltoso il rispetto dei rapporti numerici operatore/minori previsti dalla normativa di settore.



COMUNE DI LODI

Attualmente, il personale impiegato nella sezione “piccoli” del “Carillon” è composto da:

- n. 1 coordinatrice, inquadrata nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione del CCNL di settore;
- n. 6 educatrici, inquadrare nell’Area degli istruttori;
- n. 3 cuoche, inquadrare nell’Area degli operatori esperti;
- n. 1 aiuto cuoca, inquadrata nell’Area degli operatori esperti;
- n. 2 ASA, inquadrare nell’Area degli operatori esperti.

Del personale suddetto, sono prossime a pensionamento (o hanno già inoltrato domanda di pensionamento) la coordinatrice, una delle educatrici, una cuoca e un’ASA.

3. Il Consiglio comunale, con delibera n. 66 del 15/007/2026 ad oggetto “APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14, COMMA 3, DEL D.LGS. 201/2022 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA DEL COMUNE DI LODI (NUOVO NIDO “EX FANCIULLEZZA, NIDI “CARILLON” E “GIROTONDO”, SEZIONE “PICCOLI” DEL NIDO “CARILLON” E SPAZIO GIOCO “IL TRENINO”), partendo dalle motivazioni contenute nella relazione (cui si rimanda), ha approvato la nuova modalità gestionale della sezione “piccoli” del nido “Carillon”, prevedendo l’esternalizzazione della stessa sezione già a partire dall’anno educativo 2026/2027.
4. Nello specifico, come spiegato nella suddetta relazione, si ipotizza, per la gestione della sezione “piccoli” del nido Carillon, l’approvazione di una variante contrattuale di cui all’art. 120.

DESCRIZIONE DEI PRESUPPOSTI EX ART. 120 CHE AUTORIZZANO UNA MODIFICA DEL CONTRATTO

Non essendo contemplata dai documenti di gara la previsione dell’opzione di modifica contrattuale ex comma 9 dell’art. 120 (c.d. quinto d’obbligo), la valutazione in ordine alla possibilità di operare una modifica contrattuale deve prendere dall’analisi di altri istituti sempre previsti dall’art. 120 e, nello specifico, dal comma 1, lett. b) e c), e dal comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

La **lett. b) del comma 1** dispone che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento “*per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*

- 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*
- 2) *comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”.*

La **lett. c) del comma 1** dispone che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento “*c)per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:*

- 1) *le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- 2) *gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;*
- 3) *i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;*
- 4) *le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione”.*

A sua volta, il **comma 2** dispone che “*Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del*



COMUNE DI LODI

contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice”.

Il **comma 3** poi prevede che i “contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche”.

La scelta di operare mediante l'istituto della variante contrattuale ai sensi delle norme citate si giustifica alla luce delle seguenti considerazioni:

1. il costo del servizio (comma 1, lett. b). L'appalto principale sopra richiamato è, per sua natura, ad alta densità di manodopera in quanto il costo del personale si attesta intorno al 95% dell'intero valore di gara. Va da sé che una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della sola sezione “piccoli” (peraltro per un solo anno educativo) del nido Carillon non potrebbe comunque discostarsi dai valori calcolati per la gara principale in quanto il costo del lavoro è stato (e non può essere diversamente) calcolato sulla base delle tabelle ministeriali relative al CCNL applicato. Anzi, probabilmente il costo sarebbe anche superiore in quanto, con l'affidamento ad altro operatore economico della sezione “piccoli”, verrebbero meno tutte le sinergie, in termini di efficacia ed efficienza, di cui invece può beneficiare l'operatore economico che già gestisce il resto del nido;
2. impraticabilità tecnica (comma 1, lett. b) derivanti dalla potenziale convivenza di due operatori economici distinti. Fatto salvo quanto già detto al punto 2 precedente, risulterebbe difficilmente gestibile un nido ove opererebbero due operatori economici distinti, sia dal punto di vista organizzativo, sia per la difficoltà di coordinamento degli stessi da parte del Comune;
3. causa di forza maggiore. La riduzione del personale comunale non consente di poter continuare a gestire la sezione “piccoli” del nido “Carillon” tramite la gestione diretta;
4. variazione inferiore al 50% del valore del contratto iniziale (comma 2). Come già detto, il valore iniziale del contratto è pari ad euro 3.134.700,34. Il valore ipotizzato della variante contrattuale, calcolato sulla base dei parametri economici e tecnici descritti nella documentazione di gara originaria, è pari a euro 116.300,00 che rappresenta circa il 3,7%. A tale percentuale, va aggiunta quella derivante da precedente variante contrattuale approvata con determina dirigenziale n. 1317 del 13/11/2024 in applicazione del comma 1 lettera c) e comma 3 lettera a) e b) dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023. Tale variante prevedeva una percentuale di aumento del valore del contratto iniziale del 5,21%. La somma delle due percentuali (pari all'8,91%) è ampiamente inferiore al limite del 50% previsto dal comma 2 dello stesso articolo;
5. Variazione inferiore al 10% del valore iniziale del contratto (comma 3). Valgono le considerazioni di cui al punto 3 precedente. Inoltre, la modifica non altera la natura generale del contratto in quanto i servizi aggiuntivi hanno la stessa natura del contratto originario.

A ciò, si aggiunga anche una considerazione relativa alla durata limitata che deriva dalle previsioni contenute nella citata delibera del Consiglio comunale n. 66/2026 ove viene sottolineata l'esigenza che la durata dei vari affidamenti di cui la stessa si occupa è motivata “dall'allineamento della scadenza



COMUNE DI LODI

dei nidi già in funzione con il nuovo nido “ex Fanciullezza” in modo da consentire, al termine dei contratti, una rivalutazione complessiva in ordine alla modalità di gestione di tutti e tre i nidi”;

VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E RELATIVO FABBISOGNO

L'importo della variante proposta inciderà sul bilancio 2026/2028 per euro 43.000,00 sull'esercizio 2026 (servizi settembre/dicembre) e per euro 74.000,00 sull'esercizio 2027 (servizi gennaio/agosto). Tali importi sono soggetti ad IVA 5% (essendo il RTI composta da cooperative sociali) per cui la spesa complessiva prevista (compresa IVA) è pari a euro 45.150,00 per il 2026 e euro 77.700,00 per il 2027.

Tuttavia, è necessario considerare che l'Amministrazione ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/05/2026 la Carta dei Servizi dei nidi d'infanzia comunali per l'anno 2026/2027, che ha introdotto la revisione dei rapporti numerici tra personale educativo e minori, pur rimanendo nell'alveo dei parametri massimi consentiti dalla normativa regionale vigente, e che permetterà un'ottimizzazione delle risorse organiche e un incremento dei posti disponibili, di fatto prevedendo una stima di contenimento della spesa. Inoltre, per i primi mesi dell'anno educativo (settembre/dicembre 2026) la capienza non sarà totale, in virtù della disponibilità di posti per minori nati, che possono comunque essere inseriti in servizio, solo a partire dal mese successivo al compimento del terzo, come previsto dal Regolamento per il funzionamento dei nidi d'infanzia comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 19/05/20221 e da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 14/10/2024.

Stante tale economia di gestione del servizio, derivante dalle modifiche e condizioni sopra riportate, non si ritiene necessario variare, in questa fase, in aumento gli impegni di spesa attualmente assunti nei confronti della RTI per l'anno 2026, ma solo per l'anno 2027.

Tale importo è disponibile a bilancio sul capitolo n. 1471 art. 51.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, la sottoscritta RUP propone:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, la modifica del contratto in essere secondo lo schema che si allega alla presente;
2. di autorizzare l'incremento delle prestazioni contrattuali sopra descritte per un importo complessivo di euro 117.000,00 (euro 122.850,00 con oneri fiscali inclusi) in favore del RTI costituito da ACCENTO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via della Costituzione n. 27 Reggio Emilia – P.IVA 01486550351 - Capogruppo mandataria e da ALDIA Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Ferrini, n. 2, Pavia – P.I. 00510430184 – mandante.
3. Come disposto dall'art. 9 del *Regolamento comunale per la disciplina degli incentivi per attività tecniche relativi ad affidamenti di lavori, servizi e forniture* approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 16/06/2024, che insiste sull'appalto in oggetto, si rende necessario quantificare l'importo delle funzioni incentivanti, conseguenti la variante, che è pari alla somma complessiva di € 1.999,30.

LA RUP

D.ssa Barbara Soldati



COMUNE DI LODI

SCHEMA ATTO DI INTEGRAZIONE

L'anno 2026 il giorno _____ del mese di _____

TRA

Comune di Lodi, Codice Fiscale 84507570152, rappresentato dal Dirigente della Direzione Organizzativa 2 - Servizi alla Persona e al Cittadino, dott. Demuro Giuseppe, in virtù dell'incarico affidato con decreto del Sindaco n. 11 del 02/04/2024,

E

ACCENTO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via della Costituzione n. 27 Reggio Emilia – P.IVA 01486550351 - Capogruppo mandataria del RTI costituito con ALDIA Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Ferrini, n. 2, Pavia – P.I. 00510430184 - mandante, rappresentata dalla Sig.a Elena Bertolini C.F. BRTLNE66E67H223K in qualità di rappresentate legale.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1264 del 09/11/2023, era stata indetta procedura di gara al fine di aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi di nido "Girotondo", nido "Carillon", spazio gioco "Il Trenino" - CIG: A02669D2B9 - periodo dal 01.01.2024 al 13.08.2027 e si provvedeva ad approvare il Capitolato Speciale di Appalto, il Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati;
- con determinazione dirigenziale n. 1634 del 28/12/2023 si aggiudicava in via definitiva la procedura al RTI composto da ACCENTO Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via della Costituzione n. 27 Reggio Emilia – P.IVA 01486550351 - Capogruppo mandataria e da ALDIA Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Ferrini, n. 2, Pavia – P.I. 00510430184;
- a seguito di aggiudicazione, il contratto è stato sottoscritto in data 15/05/2024 con numero di repertorio n. 15621, registrato a LODI con Serie: 1T Numero: 3303.
- il Comune di Lodi intende variare secondo l'art. 120, comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 e nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 dello stesso decreto, le prestazioni di cui al capitolato speciale d'appalto, ampliando i servizi affidati con la gestione della sezione "piccoli" del nido "Carillon", per i motivi più dettagliatamente indicati nella relazione del Responsabile Unico di Progetto (prot. _____ del _____), allegata alla determinazione n. _____ del ____/____/2026;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, le varianti dei contratti d'appalto possono essere autorizzate dal RUP:

- *per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*
 - 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*
 - 2) *comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;* (comma 1, lett. b);
- *Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più*



COMUNE DI LODI

modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice (comma 2).

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo e ne costituiscono elemento interpretativo.

Art. 2 – Impegno negoziale

La Sig.a Elena Bertolini C.F. BRTLNE66E67H223K, in qualità di Presidente e rappresentante legale della ACCENTO Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via della Costituzione n. 27 Reggio Emilia – P.IVA 01486550351, che agisce quale impresa mandataria del RTI costituito con ALDIA Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Ferrini, n. 2, Pavia – P.I. 00510430184, con la sottoscrizione del presente atto accetta, in nome e per conto del suddetto RTI la modifica in premessa dettagliata dei servizi afferenti al capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione dirigenziale n. 1264 del 09/11/2023, avente a oggetto “INDIZIONE DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NIDO "GIROTONDO", NIDO "CARILLON", SPAZIO GIOCO "IL TRENINO" - CIG: A02669D2B9 - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 13.08.2027”.

Nello specifico, l'ampliamento del servizio consiste nella gestione della sezione “piccoli” del nido comunale “Carillon”.

Art. 3 – Corrispettivo e condizioni

Il servizio oggetto del presente contratto sarà prestato alle medesime condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto.

Per i servizi aggiuntivi oggetto del presente atto, il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 21 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 – Durata

Il presente atto di integrazione ha durata per il periodo settembre 2026 – agosto 2027 (anno educativo, con inizio e scadenza fissati dal calendario annuale stabilito dal Comune di Lodi).

Art. 6 – Rinvio e disposizioni finali

Restano ferme, valide e invariate tutte le altre clausole, patti, oneri e condizioni del contratto principale citato in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati e confermati in quanto non modificati dal presente atto aggiuntivo.



COMUNE DI LODI

Per il Comune di Lodi
Il Dirigente
Giuseppe Demuro

Per il RTI Accento/Aldia
La Presidente della capogruppo
Elena Bartolini

(Documento sottoscritto con firma digitale)